



GIUDITTA BISSIATO

*Ordinamento, norma, decisione: linee di continuità tra  
decisionismo e istituzionalismo in Carl Schmitt*

**Abstract:** The article aims to show the transition from the Decisionism to the Institutionalism of Carl Schmitt is not to be considered as a “rupture”, but as a “continuity”. The point of this transition is to be found in the lesser importance of the “decision” than the institution, which depends on Schmitt’s need to understand the world after the First World War and to theorize national and international transformations. To this end, in 1919 the founders of the League of Nations give birth to a new international order in which the power of decision making, that is the sovereignty of the European States, gets weaker. As a result, Schmitt produces a new way of approaching the international order by claiming a “concrete order thinking” against the normativism, the decisionism and the juridical positivism. However, he never forgets the importance of the decision-making process not even in this context. In fact, the decision-making process continues to appear as the only way to produce spatial and juridical order. Therefore, the continuity between Schmitt’s two phases of thought can be easily grasped.

**Keywords:** Schmitt; Order; Decisionism; Institutionalism; Normativism.

## Introduzione

L’interesse di oggi verso il tema dell’istituzione e dell’istituzionalismo giuridico<sup>1</sup> ha inevitabilmente investito anche il dibattito attorno al pensiero di Carl Schmitt. Mentre

---

<sup>1</sup> S. Chignola, *Diritto vivente. Ravaisson, Tarde, Hauriou*, Macerata, Quodlibet, 2020; M. Croce, M. Goldoni, *The Legacy of Pluralism. The Continental Jurisprudence of Santi Romano, Carl Schmitt and Costantino Mortati*, Stanford, Stanford University Press, 2020; R. Esposito, *Pensiero istituyente. Tre paradigmi di ontologia politica*, Torino, Einaudi, 2020. A ciò si aggiunge la riproposizione di opere come: W. Cesarini Sforza, *Il diritto dei privati* (1929), Macerata, Quodlibet, 2018 (cfr. A. Scalone, “L’eguaglianza dei privati. L’istituzionalismo eretico di Widar Cesarini Sforza”, in G. Angelini, G. Bissiato, A. Capria, M. Farnesi Camellone [a cura di], *Congetture politiche. Scritti in onore di Maurizio Merlo*, Padova, PUP, 2022, pp. 267-78); M. Hauriou, *La teoria dell’istituzione e della fondazione (Saggio sul vitalismo sociale)* (1925), Macerata, Quodlibet, 2019; S. Romano, *L’ordinamento giuridico* (1928), Macerata, Quodlibet, 2018; Id.,



c'è chi, come Jens Meierhenrich, ritiene riduttivo parlare persino di una “svolta istituzionalista” in Schmitt, in quanto l'istituzionalismo sarebbe l'autentica essenza della sua riflessione<sup>2</sup>, c'è anche chi afferma l'esistenza di due fasi distinte – una “decisionista-eccezionalista” e un'altra “istituzionalista” – facendo leva sul “carattere ‘situato’” dell'approccio schmittiano<sup>3</sup>. Sulla scia di Jean-François Kervégan, Mariano Croce e Andrea Salvatore sostengono che tra una fase e l'altra persiste una “cesura con l'eccezione che tuttavia salva il momento decidente”<sup>4</sup>. Hasso Hofmann, invece, pensa sia possibile stabilire una continuità, pur riconoscendo le trasformazioni del pensiero di Schmitt. Infatti, Hofmann scrive:

Ci ritroviamo di fronte al problema centrale, cioè se l'anno 1933 rappresenti una cesura nell'opera di Carl Schmitt. Il presente lavoro muove dall'ipotesi di una certa continuità in tutte le modificazioni. Esso concepisce le dottrine schmittiane dello Stato e del diritto come tentativo di enucleare un'idea dello Stato anti-individualistica e transpersonale, e come ricerca di un fondamento per una dottrina della giustificazione del diritto post-positivista<sup>5</sup>.

Tale continuità sarebbe favorita dalla costanza con cui si presentano alcune questioni, come quelle della decisione e della necessità di mantenere saldo l'ordine giuridico e politico esistente.

---

*Frammenti di un dizionario giuridico* (1947), Macerata, Quodlibet, 2020 (cfr. il numero monografico di *Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*, 2 [2018]). Per approfondire, cfr. A. Scalone, “Il concetto di istituzione fra innovazione e continuità. A proposito di alcune interpretazioni recenti”, *Nomos. Le attualità del diritto. Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale*, 3 (2020), consultabile all'indirizzo: <http://www.nomos-leattualitàneldiritto.it> (data ultima consultazione: 31/05/2022).

<sup>2</sup> J. Meierhenrich, “Fearing the Disorder of Things: The Development of Carl Schmitt's Institutional Theory, 1919-1942”, in J. Meierhenrich, O. Simons (eds.), *The Oxford Handbook of Carl Schmitt*, Oxford, Oxford University Press, 2016, pp. 171-216: p. 172. Sulla critica a questa posizione, cfr. M. Croce, A. Salvatore, *L'indecisionista. Carl Schmitt oltre l'eccezione*, Macerata, Quodlibet, 2020, pp. 103-9.

<sup>3</sup> M. Croce, “Carl Schmitt è un realista critico?”, *Politica & Società*, 3 (2021), 417-430: p. 422. Cfr. A. Colombo, “The ‘realist institutionalism’ of Carl Schmitt”, in L. Odysseos, F. Petit (a cura di), *The International Political Thought of Carl Schmitt. Terror, liberal war and the crisis of global order*, London and New York, Routledge, pp. 21-35.

<sup>4</sup> M. Croce, A. Salvatore, *L'indecisionista*, cit., p. 13. Cfr. anche ivi, p. 23; J.-F., Kervégan, *Che fare di Carl Schmitt?* (2011), Roma-Bari, Laterza, 2016, pp. 93-9.

<sup>5</sup> H. Hofmann, *Legittimità contro legalità. La filosofia politica di Carl Schmitt* (1992), Napoli, ESI, 1999, p. 24.

G. Bissiato, *Ordinamento, norma, decisione: linee di continuità tra decisionismo e istituzionalismo in Carl Schmitt*  
*Jura Gentium*, ISSN 1826-8269, XIX, 2022, 1, pp. 132-151.



Iniziando già a farsi strada nei primi scritti schmittiani<sup>6</sup>, il problema dell'ordine diventa ancora più fondamentale successivamente, cioè quando Schmitt – ormai cosciente della crisi della Repubblica di Weimar e dello *jus publicum europaeum* – elabora un pensiero in grado di comprendere e descrivere la realtà in maniera concreta e sostanziale: il “pensiero concreto dell'ordinamento” (*konkretes Ordnungsdenken*). Nonostante rilevi l'importanza delle istituzioni, intese non come somma di norme e decisioni, bensì come unità spontanee capaci di abbracciare l'organizzazione giuridica e sociale<sup>7</sup>, egli evita di ricorrere al termine “istituzionalismo” (*Institutionalismus*) per definire la sua proposta. Ciò è dovuto al fatto che “il conio ‘pensiero istituzionale’ ha eccessivamente l'impronta di una reazione meramente conservatrice a normativismo, decisionismo e al positivismo, composto da entrambi, del secolo scorso, e si espone a false interpretazioni e a obiezioni troppo a buon mercato”<sup>8</sup>. Schmitt mira, quindi, a costruire non tanto un “pensiero ‘istituzionale’”, quanto appunto un “pensiero concreto dell'ordinamento e della formazione”<sup>9</sup>.

Con queste brevi premesse, il presente lavoro tende a concentrarsi prevalentemente sugli elementi di continuità della riflessione schmittiana<sup>10</sup>. Tuttavia, esso non prende radicalmente le distanze dall'interpretazione per cui la “svolta istituzionalista” costituirebbe una cesura, ma le riconosce il merito di rendere evidenti alcuni cambiamenti – che non possono essere ignorati. Pertanto, si assume una prospettiva che faccia

---

<sup>6</sup> M. Croce, A. Salvatore, *Che cos'è lo stato di eccezione*, Milano, Nottetempo, 2021, p. 67.

<sup>7</sup> Il termine latino *institutio*, da cui deriva quello tedesco *Institution*, va inteso nella declinazione specificamente giuridica datagli da Innocenzo IV, al secolo Sinibaldo Fieschi, nel senso di un’“organizzazione di un potere attorno a un’idea” (A. Salvatore, “Il diritto della vita. Sull’inquietudine di Hauriou”, in M. Hauriou, *La teoria dell'istituzione*, cit., pp. 125-150: pp. 125-7). Sui diversi tipi di istituzione su cui Schmitt riflette, cfr. J. Meierhenrich, *op. cit.*, p. 180.

<sup>8</sup> C. Schmitt, *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens*, Berlin, Duncker & Humblot, 1993, trad. it. *I tre tipi di scienza giuridica*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 61.

<sup>9</sup> Ivi, p. 62.

<sup>10</sup> L'intenzione di sostenere l'esistenza di una continuità entro il pensiero di Schmitt consente di presentare le fonti in maniera cronologica e di adottare un approccio interpretativo. Non è quindi casuale la scelta di compiere dei salti, anche di decenni, tra un testo e l'altro in quanto lo scopo consiste nell'intrecciare determinate tematiche con le chiarificazioni che Schmitt fornisce piuttosto tardi.



emergere come tali cambiamenti siano attraversati da questioni costanti, le quali vengono qui raccolte in tre argomenti.

Il primo argomento riguarda il problema, sopramenzionato, della costruzione di un ordine concreto e sostanziale alla luce del tentativo di costruire a un nuovo ordinamento internazionale dopo la Prima guerra mondiale. Il fatto che Schmitt cerchi di rendere compatibile il rapporto tra la sovranità e la dimensione statale-nazionale con questo nuovo ordinamento fa emergere la sua incapacità di lasciarsi alle spalle concetti, come quello di sovranità, facenti parte di una visione del mondo ormai tramontata. A ciò si connette la necessità di ripensare la sua visione decisionista-eccezionalista, in quanto non consente di approcciarsi ai rapporti interstatali, abbandonando il tema dell'eccezione e inserendo quello della decisione (*Entscheidung*) entro una prospettiva istituzionale più ampia.

Il secondo argomento concerne la polemica contro il positivismo giuridico (*juristischer Positivismus*) e il normativismo (*Normativismus*). Tale argomento è forse quello che potrebbe giocare più a favore di una “tesi continuista”<sup>11</sup>, soprattutto se si considera che è presente sia nei primi scritti sia nelle fasi successive del pensiero di Schmitt<sup>12</sup>. Infatti, Kervégan afferma: “È senza alcun dubbio l'*antinormativismo* a caratterizzare nel modo più adeguato e costante il pensiero di Schmitt”. Tuttavia, isolare questa polemica per affermare l'esistenza di una continuità non sembra sufficiente proprio alla luce dei cambiamenti che attraversano la riflessione schmittiana. Essa deve, quindi, essere intrecciata, da un lato, con la necessità dell'ordine concreto, cioè col primo argomento, e, dall'altro, con il tema della decisione, che costituisce specificamente il

---

<sup>11</sup> J.-F. Kervégan, *op. cit.*, p. 112.

<sup>12</sup> C. Schmitt, “Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft” (1943/44), in Id., *Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924-1954. Materialien zu einer Verfassungslehre*, Berlin, Duncker & Humblot, 1958, pp. 386-429: p. 398, pp. 400-1, trad. it. *La situazione della scienza giuridica europea*, Macerata, Quodlibet, 2020; Id., “Die geschichtliche Struktur des heutigen Welt-Gegensatz von Ost und West”, *Freundschaftliche Begegnungen. Festschrift für Ernst Jünger zum 60. Geburtstag*, Frankfurt a.M., Vittorio Klostermann, 1995, trad. it. “La contrapposizione planetaria tra Oriente e Occidente e la sua struttura storica”, in E. Jünger, C. Schmitt, *Il nodo di Gordio. Dialogo su Oriente e Occidente nella storia del mondo*, Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 135-67: pp. 153-4; A. Scalone, *L'ordine precario. Unità politica e pluralità nella Staatslehre novecentesca da Carl Schmitt a Joseph H. Kaiser*, Monza, Polimetrica, 2011, pp. 103-4.



terzo e ultimo argomento. Esso viene considerato in base alla “fase internazionalista”, in cui Schmitt mantiene l’attenzione sulla decisione ridimensionando il suo ruolo giuridico e conferendole la capacità di agire sullo spazio e sul tempo.

## 1. La questione dell’ordine: pensiero concreto e “grandi spazi”

La fine della Prima Guerra mondiale sancisce per Schmitt una trasformazione epocale dell’assetto politico, giuridico e spaziale europeo. A livello internazionale, egli scorge nella nascita della Società delle Nazioni lo sforzo di indebolire la sovranità degli Stati europei allo scopo di fondare un nuovo ordine mondiale. Questo sforzo si rivela però vano in quanto la Società mantiene la pluralità dei rapporti interstatali, lasciando agli Stati la libertà di aderirvi o meno e non eliminando la possibilità delle guerre. Infatti, ne *Il nomos della terra* (1950) Schmitt scrive:

La guerra non discriminante tra gli Stati, tipica del diritto internazionale europeo fino ad allora vigente, venne posta in questione mediante il concetto di sanzione, ma non venne affatto eliminata o soppressa apertamente. Di conseguenza la Lega fallì non solo di fronte al problema prioritario del disarmo, ma anche di fronte al compito di giungere a una limitazione della guerra nel suo complesso<sup>13</sup>.

Pur assumendo un atteggiamento apertamente polemico verso la Società delle Nazioni, Schmitt riconosce a quest’ultima, assieme a quanto emerge dalla stipulazione del Trattato di Versailles e dall’occupazione della Renania, di testimoniare l’avvento del passaggio dal monopolio statale del “politico” (*das Politische*) verso complessi più estesi, il quale impedisce alla Germania di configurarsi nuovamente come Stato sovrano. Tale passaggio comincia a configurarsi già all’inizio dell’Ottocento con la formulazione della dottrina Monroe (1823), che rappresenta il principio di un nuovo ordinamento

---

<sup>13</sup> C. Schmitt, *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum* (1950), Berlin, Duncker & Humblot, 1994, trad. it. *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello “Jus Publicum Europaeum”*, Milano, Adelphi, 2017, p. 309. Cfr. Id., *Der Begriff des Politischen*, München-Leipzig, Duncker & Humblot, 1932, trad. it. “Il concetto di ‘politico’. Testo del 1932 con una premessa e tre corollari”, in Id., *Le categorie del “politico”*. *Saggi di teoria politica*, Bologna, Il Mulino, 1972, pp. 87-208: p. 141.



internazionale<sup>14</sup>. Gli Stati Uniti<sup>15</sup> iniziano ad affermarsi come una potenza egemonica che influenza sia l'interno del continente americano sia i paesi membri della Società delle Nazioni<sup>16</sup>, sebbene non riducano l'indipendenza di entrambi. In questo modo, essi figurano come nuovi e autentici "sovrani", che "decidono quando qualcosa è guerra oppure un mezzo pacifico di politica internazionale, un mezzo pacifico per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza in uno Stato, che non è da sé in grado di provvedere alla sicurezza della vita e della proprietà privata, ed in generale alla pacificazione della terra"<sup>17</sup>.

Pertanto, a partire dalla dottrina Monroe Schmitt coglie l'avvento di una trasformazione spaziale che tenta di esprimere scrivendo:

Il fatto che noi viviamo in un'epoca di raggruppamenti politici fondamentali è sentito oggi in tutto il popolo tedesco e fa parte degli stati d'animo di fondo della nostra epoca. Infatti, si impone ad ognuno quanto lo sviluppo della tecnica moderna rende illusori taluni raggruppamenti politici e confini dell'epoca precedente ed abolisce lo *status quo* tradizionale, quanto "la terra" diventa "più piccola" e di conseguenza gli Stati ed i sistemi di Stati debbano diventare più grandi. In questo violento processo di trasformazione soccombono probabilmente molti Stati deboli. Sopravviveranno pochi complessi giganteschi e forse godranno il tempo atteso secondo un calcolo umano di una fortuna umana impreveduta, che si basa su possibilità tecniche del tutto nuove. Talune trasformazioni più piccole si metteranno al sicuro all'ombra di qualche gigante benevolo<sup>18</sup>.

La consapevolezza di tale trasformazione rende però impossibile, da un lato, continuare a concepire il mondo sulla base di Stati sovrani e, dall'altro, iniziare ad

---

<sup>14</sup> J. Rosatelli, "Gli imperi oltre gli Stati. Sul concetto di 'Reich' secondo Carl Schmitt", *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 40 (2010), 2, pp. 387-416: p. 401.

<sup>15</sup> A. Mossa, "Schmitt e gli Stati Uniti. Breve storia di un gioco di specchi", *Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*, 12 (2012), 2, pp. 67-109.

<sup>16</sup> C. Schmitt, "Völkerrechtliche Formen des modernen Imperialismus" (1932), in Id., *Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles 1923-1939*, Hamburg-Wandsbek, Hanseatischen Verlagsanstalt, pp. 162-79, trad. it. "Forme internazionalistiche dell'imperialismo moderno", in Id., *Posizioni e concetti in lotta con Weimar-Ginevra-Versailles 1923-1939*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 265-92: p. 271.

<sup>17</sup> Ivi, p. 290.

<sup>18</sup> C. Schmitt, "Völkerrechtliche Probleme im Rheingebiet" (1928), in *Positionen und Begriffe*, cit., pp. 97-108, trad. it. "Problemi di diritto internazionale nel territorio del Reno", in Id., *Posizioni e concetti*, cit., pp. 157-75: p. 172.



assumere una visione universalistica<sup>19</sup>. Per questo motivo, con *L'ordinamento dei grandi spazi nel diritto internazionale* (1939)<sup>20</sup> Schmitt elabora la sua teoria dei “grandi spazi” (*Großräume*), che si fonda sull’idea per cui esistono dei “complessi giganteschi” dotati di poteri sovrani.

A tal proposito, Caterina Resta ritiene che Schmitt non riesca ad abbracciare completamente una visione imperiale in quanto fatica a svincolarsi da quella statale<sup>21</sup>. Infatti, egli non mira a estendere la dottrina Monroe al resto del mondo, bensì a prescindere dai suoi specifici esiti imperialistici per applicarla al territorio tedesco nella speranza di incentivare una sua nuova espansione<sup>22</sup>. Hofmann, infatti, scrive che Schmitt “vede nell’originaria dottrina Monroe un autentico principio giuridico internazionale dei grandi spazi” e “vuole estendere questo nocciolo astratto e rielaborato dalla dottrina Monroe – senza eccessive preoccupazioni per le fonti – alla nuova condizione sorta a causa della espansione tedesca”<sup>23</sup>.

Se la teoria schmittiana dei grandi spazi ha questo obiettivo, allora non si può dire che essa detenga un compito meramente conoscitivo-descrittivo<sup>24</sup>. Tale teoria esprime soprattutto un intento polemico, cioè di denuncia verso la non-corrispondenza tra sistema

---

<sup>19</sup> C. Schmitt, “Großraum gegen Universalismus” (1939), in Id., *Positionen und Begriffe*, cit., pp. 295-302, trad. it. “Grande spazio contro universalismo”, in Id., *Posizioni e concetti*, cit., pp. 491-503; J. Rosatelli, *op. cit.*, p. 395 e pp. 406-7.

<sup>20</sup> Il testo è la relazione che Schmitt tiene al convegno all’*Institut für Politik und Internationales Recht* dell’Università di Kiel, svoltosi tra il marzo e l’aprile 1939, pochi giorni dopo l’invasione tedesca in Cecoslovacchia e l’occupazione della Boemia e della Moravia. Essa viene pubblicata nello stesso anno, col titolo “Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte”, ora in C. Schmitt, *Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916-1969*, Berlin, Duncker & Humblot, 1995, pp. 269-371: p. 300, trad. it. “L’ordinamento dei grandi spazi nel diritto internazionale con divieto di intervento per potenze straniere. Un contributo per il concetto di impero nel diritto internazionale”, in Id., *Stato, Grande Spazio, Nomos*, Milano, Adelphi, 2015, pp. 101-98. Cfr. S. Elden, “Regarding Schmitt geopolitically: nomos, territory and *Großraum*”, in S. Legg (a cura di), *Spatiality, Sovereignty and Carl Schmitt. Geographies of the nomos*, London and New York, Routledge, 2011, pp. 91-105; M. Luoma-hao, “Geopolitics and grosspolitics. From Carl Schmitt to E.H. Carr and James Burnham”, in L. Odysseos, F. Petitto (a cura di), *op. cit.*, pp. 36-55; C. Resta, *Stato mondiale o Nomos della terra. Carl Schmitt tra universo e pluriverso*, Roma, Antonio Pellicani, 1999, p. 93; J. Rosatelli, *op. cit.*

<sup>21</sup> C. Resta, *op. cit.*, p. 101.

<sup>22</sup> C. Schmitt, *Völkerrechtliche Großraumordnung*, cit., p. 294.

<sup>23</sup> H. Hofmann, *op. cit.*, p. 252.

<sup>24</sup> Ivi, pp. 257-8.



normativo vigente nell'ambito internazionale e situazione concreta esistente<sup>25</sup>. Pertanto, i concetti di “grande spazio” e di “impero” (*Reich*) sono vere e proprie “armi di una battaglia assolutamente reale”<sup>26</sup>, a cui Schmitt ricorre per segnalare la necessità di pensare una modificazione dell'assetto giuridico e politico esistente. Infatti, l'“impero” unisce il “grande spazio”, che manifesta sia un carattere “statico-geografico” sia la qualità di “campo di forza storico”<sup>27</sup>, con il popolo e l'idea politica di modo che quest'ultima possa irradiarsi al suo interno generando una nuova organizzazione politica<sup>28</sup>.

Negli anni Venti Schmitt si dimostra consapevole di tale necessità, soprattutto da quando comincia a rendere il tema dell'eccezione sempre più funzionale alla produzione di un ordinamento concreto<sup>29</sup>. Tuttavia, solamente agli inizi degli anni Trenta egli produce una nuova forma di pensiero, quello appunto concreto dell'ordinamento. Il riconoscimento dell'impossibilità di conferire nuovamente centralità al monopolio decisionale dello Stato porta Schmitt a concepire il decisionismo come una di tre forme con cui si può comprendere la realtà giuridico-politica. In *I tre tipi di scienza giuridica* (1934) egli, perciò, afferma che “i tre tipi di pensiero qui enunciati” non vanno “pensati in modo relativistico” in quanto essi “ricevono il loro rango nella connessione totale della situazione concretamente attuale e della realtà effettiva della nostra odierna vita giuridica”<sup>30</sup>.

Tuttavia, Hoffman rileva che, facendo leva sull'idea per cui ogni tipo di pensiero è legato a un contesto storicamente determinato, Schmitt finisce per assolutizzare il

---

<sup>25</sup> J. Rosatelli, *op. cit.*, p. 394.

<sup>26</sup> H. Hofmann, *op. cit.*, p. 257.

<sup>27</sup> Ivi, pp. 254-5.

<sup>28</sup> C. Schmitt, *Völkerrechtliche Großraumordnung*, cit., pp. 282-3 e pp. 295-6; H. Hofmann, *op. cit.* pp. 254-5.

<sup>29</sup> C. Schmitt, *Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre der Souveränität*, München-Leipzig, Duncker & Humblot, 1934 (seconda edizione), trad. it. “Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità”, in Id., *Le categorie del “politico”*, cit., pp. 27-86: pp. 58-9: “La forma che egli [Hobbes] cerca consiste nella decisione concreta, derivante da un'istanza precisa. [...] La forma giuridica non ha la vuotezza aprioristica della forma trascendente, poiché essa nasce proprio dalla concretezza giuridica”. Si noti, inoltre, che già qui Schmitt mostra l'esigenza di un concreto che “non è la vita, ma l'eccezione” (C. Galli, *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, Bologna, Il Mulino, 1996, p. 344)

<sup>30</sup> C. Schmitt, *I tre tipi*, cit., p. 43.





pensiero concreto dell'ordinamento, "identificandolo espressamente e ripetutamente con il così detto pensiero giuridico nazionalsocialista"<sup>31</sup> e lasciando da parte il tema della decisione sullo stato di eccezione (*Ausnahmezustand*)<sup>32</sup>. Per questo motivo, scrive:

Lo Stato, in quanto particolare serie dell'ordinamento all'interno dell'unità politica, non ha più il monopolio del politico, ma è solo organo del capo [*Führer*] del movimento. Ad un'unità politica così disposta il pensiero giuridico decisionistico, o quello normativistico, o quello positivistico che li combina entrambi, così come sono esistiti fino ad ora, non sono più adeguati. Ora c'è bisogno di un pensiero concreto dell'ordinamento e della formazione, pensiero che si è esteso agli innumerevoli nuovi compiti della condizione dello Stato, del popolo, dell'economia e dell'ideologia, nonché alle nuove forme della comunità<sup>33</sup>.

Mediante tale approccio, Schmitt torna a concentrarsi sull'analisi della situazione normale – lasciata piuttosto da parte negli anni Venti<sup>34</sup> – connettendola all'idea di ordine sostanziale<sup>35</sup>. Mosso dalla consapevolezza che "la situazione anormale degli ultimi anni del sistema di Weimar, in cui il presidente dei Reich era costretto a uscire dalla natura propria del suo alto ufficio e a fungere da surrogato di una direzione politica, è oggi caduta"<sup>36</sup>, in *Stato, movimento, popolo* (1933) egli tenta di ricercare un concetto di "concreto" che, per Hofmann,

---

<sup>31</sup> H. Hofmann, *op. cit.*, p. 211.

<sup>32</sup> Ivi, p. 212.

<sup>33</sup> C. Schmitt, *I tre tipi*, cit., p. 73.

<sup>34</sup> Durante gli anni Dieci, invece, Schmitt assume la normalità come centro della sua riflessione, riprendendola negli anni Trenta (M. Croce, A. Salvatore, *Che cos'è*, cit., p. 67 e p. 144; Id., *L'indecisionista*, cit., p. 48).

<sup>35</sup> In *Legalità e legittimità* (1932) Schmitt abbozza l'idea di ordine sostanziale, sostenendo che nella seconda parte della costituzione di Weimar vi è il "Versuch einer substanzhaften Ordnung" (C. Schmitt, *Legalität und Legitimität*, Berlin, Duncker & Humblot, p. 91, trad. it. *Legalità e legittimità*, Bologna, Il Mulino, 2018). Cfr. anche Id., *Verfassungslehre*, Berlin, Duncker & Humblot, 1928, trad. it. *Dottrina della costituzione*, Milano, Giuffrè, 1984, p. 298; C. Galli, *Genealogia della politica*, cit., p. 855; H. Hofmann, *op. cit.*, p. 170; M. Nicoletti, *op. cit.*, p. 341

<sup>36</sup> C. Schmitt, *Staat. Bewegung, Volk. Die Dreigliederung der politischen Einheit*, Hamburg-Wandsbek, Hanseatischen Verlagsanstalt, 1933, trad. it. "Stato, movimento, popolo", in Id., *Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste*, Venezia, Neri Pozza, 2005, pp. 253-312: p. 262. C. Galli, *Lo sguardo di Giano. Saggi su Carl Schmitt*, Bologna, il Mulino, 2008, p. 39: "Ora Schmitt dissocia del tutto la già precaria relazione decisionistica che nelle sue opere precedenti aveva istituito fra Stato e politica attiva, fra ordine ed energia, fra istituzioni e potere costituente, e colloca l'energia politica tutta nel movimento (il partito nazista), mentre il popolo non è più la nazione rivoluzionaria costituente ma solo la sostanza biologica – preziosa ma passiva – della politica".



non indica più solo la unicità storica della situazione del momento, ma anche la “figura”, cioè quello che per natura, durando oltre il momento, si sviluppa e si dispiega nella sua peculiarità. Contro il carattere compromissorio della legalità presunta immanente dello *status quo* viene fatta giocare non più la decisione vuota ma conseguente, bensì soltanto la “sovralegalità” nel senso di un principio sostanziale di ordine, “il buon diritto delle buone cose”<sup>37</sup>.

Nonostante ponga al posto della “decisione vuota” un diritto “in senso sostanziale” capace di assicurare l’unità politica, Schmitt non rinuncia a trattare il tema della decisione in quanto ritiene che il diritto sostanziale può essere spiegato “in tutti i campi della vita pubblica in una crescita libera e autonoma” soltanto “sulla base delle decisioni politiche incontestate, e in questo senso positive”<sup>38</sup>. Se il nuovo ordinamento giuridico del popolo tedesco del 1933 si basa sulla sostanza del popolo tedesco, allora il partito Nazionalsocialista può

decidere in quale forma debba essere presa una misura nuova e necessaria e di quali delle possibilità che sono per questo a sua disposizione – nuova consultazione popolare, nuova formazione del parlamento, decisione del parlamento, legge di governo – essa possa a questo fine servirsi<sup>39</sup>.

Schmitt, quindi, non punta a eliminare il tema della decisione, ma propone le “decisioni politiche” come fattori determinanti per la fondazione di tale diritto sostanziale. Ciò rischia di mettere in pericolo la sua stessa proposta dato che la decisione “non dà conto della parte più ampia e significativa della vita di un popolo”<sup>40</sup>, cioè non consente di focalizzare completamente l’attenzione attorno alla pluralità di relazioni che attraversa una comunità

---

<sup>37</sup> Hofmann si riferisce a una conferenza tenuta da Schmitt a Weimar il 31 marzo del 1933, uscita col titolo “Das Staatsnotrecht im modernen Verfassungsleben”, *Deutsche Juristen Zeitung*, 25 (1933), p. 254 (H. Hofmann, *op. cit.*, p. 214). Cfr. C. Schmitt, *Stato, movimento, popolo*, cit. p. 269.

<sup>38</sup> *Ibid.* Si consideri anche che Schmitt oppone la sua concezione sostanziale del diritto a quella del normativismo liberale che mira a imporre “il dominio di un sistema di legalità, dominato da forze non statali e politicamente irresponsabili, sopra l’apparato delle autorità” (ivi, pp. 270-1).

<sup>39</sup> Ivi, pp. 263-4.

<sup>40</sup> M. Croce, A. Salvatore, *L’indecisionista*, cit., p. 101.



## 2. Contro il normativismo e il positivismo: la proposta “istituzionalista”

Prima di affrontare il modo in cui Schmitt si appropria al normativismo e al positivismo giuridico ne *I tre tipi di scienza giuridica* – testo che segnerebbe la “svolta istituzionalista” – occorre soffermarsi sull’atteggiamento che assume nei due decenni precedenti. Infatti, già in *Legge e giudizio* (1912) Schmitt si rivela diffidente nei confronti del positivismo, criticando la pretesa di dedurre la decisione giudiziaria (*Urteil*) da un sistema di norme allo scopo di affermare l’autonomia dell’attività del giudice<sup>41</sup>. Contro il positivismo, egli elabora una “teoria della deliberazione”<sup>42</sup>, che punta a “dimostrare che il fatto di richiamarsi alla validità formale di una legge positiva per la valutazione della prassi giudiziale non significa in alcun modo che la correttezza di una decisione vada ricercata nella ‘conformità alla legge’ di quest’ultima”<sup>43</sup>.

Pur compiendo un notevole slittamento verso una riflessione più politica<sup>44</sup>, in *Il valore dello Stato e il significato dell’individuo* (1914) Schmitt mantiene la sua diffidenza e la usa per conferire allo Stato un carattere “sovra-individuale” al fine di mediare diritto e fatto realizzando l’idea originaria e astratta del diritto attraverso l’emanazione delle leggi statali<sup>45</sup>. A tal proposito, egli sostiene che “la norma giuridica non stabilisce mai un collegamento con la realtà [*Wirklichkeit*] [...]. Il luogo appropriato cui appartengono la

---

<sup>41</sup> J.-F. Kervégan, *op. cit.*, pp. 112-3.

<sup>42</sup> M. Croce, A. Salvatore, *L’indecisionista*, cit., p. 46.

<sup>43</sup> C. Schmitt, *Gesetz und Urteil. Eine Untersuchung zum Problem der Rechtspraxis* (1912), Berlin, O. Liebmann, 1922, trad. it. *Legge e giudizio. Uno studio sul problema della prassi giudiziale*, Milano, Giuffrè, 2016, p. 12. Cfr. F. Lijoi, “La decisione tra astratto e concreto. Appunti sul problema della Rechtsverwirklichung nel giovane Schmitt”, *Cultura*, 55 (2017), 1, pp. 75-95. Si noti anche che in questo testo Schmitt anticipa dei tratti che riprende negli anni Trenta, come il rapporto tra normalità e prassi giudiziale (A. Salvatore, “Normalità e prassi giudiziale. Per una rilettura delle opere giovanili di Carl Schmitt (1910-1914)”, *Politica & Società*, [2018], 1, pp. 131-52: p. 133) e che la decisione è soltanto “decisione giudiziale” e non “decisione sovrana” (ivi, p. 138).

<sup>44</sup> Ivi, p. 134.

<sup>45</sup> C. Schmitt, *Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen*, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1914, trad. it. *Il valore dello Stato e il significato dell’individuo*, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 58, p. 73. Già qui, per Galli, la realizzazione del diritto risulta finalizzata alla produzione di un ordine concreto (C. Galli, *Presentazione*, in C. Schmitt, *Il valore dello Stato*, cit., pp. 5-20: p. 11). Cfr. A. Scalone, *Percorsi schmittiani. Studi di storia costituzionale*, Milano-Udine, Mimesis, 2020, p. 183.



coercizione e l'effetto è lo Stato come mediatore del diritto, il cui senso consiste nel realizzare il diritto"<sup>46</sup>.

Tuttavia, in questi due testi Schmitt non si rende ancora pienamente conto della divergenza teorica che lo separa da Hans Kelsen<sup>47</sup>, soprattutto in quanto si trova a condividere con lui l'idea per cui il diritto è autonomo e indeducibile dai fatti<sup>48</sup>. In merito a ciò, in *Il valore dello Stato* Schmitt prima ammette che "l'idea di diritto, che dovrebbe servire di norma a una trasformazione della realtà, deve diventare positiva, ossia il suo contenuto viene *posto* da un atto di decisione sovrana [*souveräner Entscheidung*]; tale idea diventa statuizione e viene espresso in forma concreta"<sup>49</sup>, ma poi afferma: "Tra ogni concreto e ogni astratto vi è una frattura inseparabile, che non può essere colmata da nessuna transizione graduale"<sup>50</sup>. Pertanto, negli anni Dieci la sua polemica verso il normativismo risulta ancora troppo moderata<sup>51</sup> per assumere una posizione puramente decisionista.

Soltanto con *Teologia politica* (1922) Schmitt produce un "manifesto anti-normativista"<sup>52</sup>, discostandosi definitivamente dal decisionismo deliberativo del decennio precedente e adottando questa forma pura di decisionismo, rappresentata da Thomas Hobbes<sup>53</sup> e basata sul concetto di sovranità<sup>54</sup>. Pur concordando con Kelsen sull'idea per cui l'origine dell'ordinamento non è qualcosa di arbitrario<sup>55</sup> in quanto

---

<sup>46</sup> C. Schmitt, *Il valore dello Stato*, cit., p. 69.

<sup>47</sup> I. Elbe, *Paradigmen anonymer Herrschaft. Politische Philosophie von Hobbes bis Arendt*, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2015, p. 220; J.-F. Kervégan, *op. cit.*, p. 115.

<sup>48</sup> H. Kelsen, *La dottrina pura del diritto* (1934), Torino, Einaudi, 1961, p. 33; C. Schmitt, *Il valore dello Stato*, cit., p. 47; H. Hofmann, *op. cit.*, p. 81.

<sup>49</sup> C. Schmitt, *Il valore dello Stato*, cit., p. 76.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> C. Schmitt, *Legge e giudizio*, cit., pp. 74-5; Id., *Il valore dello Stato*, cit., p. 75; J.-F. Kervégan, *op. cit.*, p. 115.

<sup>52</sup> M. Croce, A. Salvatore, *L'indecisionista*, cit., p. 25. Cfr. inoltre G. Zaccaria, "La critica del normativismo: giuridico e metagiuridico nella teoria del diritto di Carl Schmitt", in G. Duso (a cura di), *La politica oltre lo Stato: Carl Schmitt*, Venezia, Arsenale Cooperativa, 1981, pp. 139-52.

<sup>53</sup> C. Schmitt, *Teologia politica*, cit. p. 57.

<sup>54</sup> *Ivi*, p. 33.

<sup>55</sup> M. Croce, A. Salvatore, *L'indecisionista*, cit., pp. 34-5; H. Kelsen, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto* (1920), Milano, Giuffrè, 1989.



appartiene al diritto stesso<sup>56</sup>, Schmitt critica la sua pretesa di raggiungere una certa obiettività giuridica attraverso la negazione del concetto di sovranità<sup>57</sup>. Kelsen infatti “evita tutto ciò che vi è di personalistico e riconduce l’ordinamento giuridico all’efficacia impersonale di una norma impersonale”<sup>58</sup>, rivelandosi incapace di risolvere il problema della realizzazione del diritto<sup>59</sup>.

Ora, Schmitt accosta tale polemica a quella contro il positivismo giuridico, il quale ignora l’indeducibilità della decisione (*Entscheidung*) rispetto alla norma<sup>60</sup>. Il suo obiettivo, perciò, consiste nel rifiutare la posizione assunta nel decennio precedente, secondo cui la decisione costituisce l’elemento volontaristico e deliberativo attraverso il quale il giudice reperisce il diritto. In *Teologia politica* la decisione costituisce l’unica possibilità per fondare l’ordine giuridico-politico a partire da una situazione di sospensione giuridica, cioè lo stato di eccezione<sup>61</sup>. Infatti, Schmitt afferma che “ogni ordine riposa su una decisione” e che “anche l’ordinamento giuridico, come ogni altro ordine, riposa su una decisione e non su una norma”<sup>62</sup>.

Adottando questa prospettiva, Schmitt mostra anzitutto di non aver in mente “nient’altro che la concretezza di un ordine fondato sul caso di eccezione”, dato che “l’ordinamento in vigore lo si riconosce e se ne ha cognizione solo guardando nel caso esso venga sospeso, cioè nel caso si dichiara uno stato di eccezione”<sup>63</sup>. Inoltre, di non essersi reso conto dei limiti della sua stessa teoria e dell’esistenza di un netto contrasto tra decisionismo e normativismo. Relativamente a tale contrasto, egli si limita a rilevare che “vi sono *forse* due tipi di scientificità giuridica che possono essere definiti in base alla

---

<sup>56</sup> M. Croce, A. Salvatore, *Che cos’è*, cit., p. 84.

<sup>57</sup> M. Croce, A. Salvatore, *L’indecisionista*, cit., pp. 25-6: “Il pensiero normativista lascia infatti inevasa la domanda sulla sovranità allorché si concentra unicamente sul sistema di norme: un sistema già dato e la cui origine costituirebbe un problema di ordine giuridico”.

<sup>58</sup> C. Schmitt, *Teologia politica*, cit., p. 54. Cfr. H. Kelsen, *La dottrina pura del diritto*, cit., p. 71; J.-F. Kervégan, *op. cit.*, pp. 121-122; A. Scalone, *L’ordine precario*, cit., p. 147.

<sup>59</sup> C. Schmitt, *Teologia politica*, cit., p. 47.

<sup>60</sup> Ivi, p. 56; C. Galli, *Lo sguardo di Giano*, cit., pp. 21-3.

<sup>61</sup> C. Schmitt, *Teologia politica*, cit., pp. 33-4.

<sup>62</sup> Ivi, pp. 36-37.

<sup>63</sup> M. Croce, A. Salvatore, *L’indecisionista*, cit., p. 27.



maggiore o minore esistenza di una consapevolezza scientifica della peculiarità normativa della decisione giuridica”<sup>64</sup>.

Solo nella *Premessa alla seconda edizione* (1933)<sup>65</sup> Schmitt compie un passo decisivo verso la sua “svolta istituzionalista”, scrivendo: “Oggi distinguerei non più fra due, ma fra tre tipi di pensiero giuridico: cioè, oltre al tipo normativistico e a quello decisionistico, anche quello istituzionale”<sup>66</sup>. Un anno dopo, in *I tre tipi di scienza giuridica* egli non solo consolida la distinzione tra i tre tipi di pensiero giuridico, ma rivaluta profondamente anche la posizione decisionista-eccezionalista assunta nel 1922. Ora, tale posizione gli sembra incapace di spiegare esaustivamente l’origine della sovranità, l’identificazione di un gruppo di individui come “amici” in senso politico e l’articolazione di un ordinamento giuridico<sup>67</sup>. Per di più, essa impedisce di cogliere cosa si verifica dopo l’istante in cui il sovrano rompe la “crosta di una meccanica irrigidita della ripetizione”<sup>68</sup>, creando l’ordine a partire da una situazione, l’eccezione, temporale straordinaria<sup>69</sup>.

Su questa base, Schmitt rinuncia a valorizzare il potere creativo della decisione e inizia a intenderla, come afferma Salvatore, nei termini di un “filtro selettivo”, che mira a “*selezionare* un insieme determinato di pratiche tra i molti già presenti all’interno di un dato contesto [...] e di riconoscerlo come giuridicamente vincolante”<sup>70</sup>. Nonostante continui a ritenere la decisione rilevante per derivare i concetti normali, Schmitt pone al centro della sua riflessione le istituzioni in quanto consentono di comprendere l’elemento

---

<sup>64</sup> C. Schmitt, *Teologia politica*, cit., p. 57 (corsivo nostro).

<sup>65</sup> C. Schmitt, *Premessa alla seconda edizione* (1933), in Id., *Teologia politica*, cit., pp. 29-31; M. Croce, A. Salvatore, *Che cos’è*, cit., p. 145.

<sup>66</sup> C. Schmitt, *Premessa*, cit., p. 30.

<sup>67</sup> M. Croce, A. Salvatore, *L’indecisionista*, cit., p. 77; A. Salvatore, *Carl Schmitt. Eccezione | Decisione | Politico | Ordine concreto | Nomos*, Roma, DeriveApprodi, 2020, p. 61.

<sup>68</sup> C. Schmitt, *Teologia politica*, cit., p. 41.

<sup>69</sup> M. Croce, A. Salvatore, *Che cos’è*, cit., p. 83.

<sup>70</sup> A. Salvatore, *Carl Schmitt*, cit., 64.



della durata<sup>71</sup> e rendono operativi gli esiti della “selezione per decisione” conferendo loro un certo grado di visibilità sociale<sup>72</sup>.

Approfondire il pensiero Maurice Hauriou<sup>73</sup> aiuta Schmitt a adottare questa prospettiva istituzionale<sup>74</sup>, anzitutto perché è proprio Hauriou a concepire l’istituzione come fonte di durata affermando che “le istituzioni rappresentano nel diritto, come nella storia, le categorie della *durata*, della continuità e del reale”<sup>75</sup>. Schmitt riprende da Hauriou non soltanto tale idea, quando scrive che “i concreti ordinamento, disciplina ed onere interni ad ogni istituzione si oppongono, fintantoché l’istituzione *dura*, ad ogni tentativo di normazione e regolazione totali”<sup>76</sup>, ma anche quella per cui l’istituzionalismo non può derivare dal decisionismo o dal normativismo.

A tal proposito, Hauriou sostiene che il fondamento dell’istituzione – l’idea che essa deve realizzare e far durare al suo interno<sup>77</sup> – non può corrispondere a sistemi di diritto soggettivo, per cui c’è un soggetto che crea la legge, né a sistemi di diritto oggettivo, in cui la legge origina l’istituzione, né a una combinazione dei due sistemi. Infatti, questi sistemi costituiscono soltanto degli “stati differenti, attraverso i quali possono transitare, a seconda delle circostanze, sia un’istituzione corporativa sia una regola di diritto”<sup>78</sup>. Con parole diverse, ma con sostanza analoga, Schmitt ritiene che “il

---

<sup>71</sup> Sull’intendersi del diritto nella dimensione della durata, cfr. S. Chignola, *Diritto vivente*, cit., p. 11.

<sup>72</sup> C. Schmitt, *I tre tipi*, cit., p. 65.

<sup>73</sup> C. Schmitt, *Premessa*, cit., p. 30.

<sup>74</sup> Sull’influenza esercitata da Hauriou in Schmitt, cfr. J. Meierhenrich, *op. cit.*, pp. 176-9.

<sup>75</sup> M. Hauriou, *La teoria dell’istituzione*, cit., p. 21 (corsivo nostro). Sempre relativamente al tema della durata, Hauriou afferma che “una organizzazione sociale diviene durevole [...] quando è *istituita*, vale a dire allorché, per un verso, l’idea direttiva, che è in essa dal momento della sua fondazione, ha potuto subordinare a sé il potere del governo, grazie a bilanciamenti di organi e di potere, e, per altro verso, questo sistema di idee e di bilanciamenti dei poteri è stato consacrato, nella sua forma, dal consenso dei membri dell’istituzione come anche dell’ambiente sociale” (Id., *L’organizzazione formale dell’ordine sociale concepito come un sistema animato da un movimento lento e uniforme. Le istituzioni* [1929], in Id., *La teoria dell’istituzione*, cit., p. 71). Cfr. Id., “Leçon sur le mouvement social” (1899), in Id., *Écrits sociologiques*, Paris, Dallos, 2008, p. 100; S. Chignola, *Diritto vivente*, cit., 169; A. Scalone, *Il concetto di istituzione*, cit. p. 9.

<sup>76</sup> C. Schmitt, *I tre tipi*, cit., p. 17 (corsivo nostro).

<sup>77</sup> M. Hauriou, *La teoria dell’istituzione*, cit., p. 29.

<sup>78</sup> *Ibid.*



mero ristabilimento di un concetto di ‘istituzione’ vince tanto il normativismo che è durato fino ad ora, quanto il decisionismo e così anche il positivismo composto dei due”<sup>79</sup>.

Inoltre, norma, decisione e ordinamento devono essere compresi all’interno di un sistema estremamente ampio, cioè il *nomos*, che “non significa legge, regola o norma, bensì diritto [*Recht*], che è tanto norma, quanto decisione, quanto, soprattutto, ordinamento”<sup>80</sup>. In quanto “concreto ordinamento di vita e di comunità [*konkrete Lebens- und Gemeinschaftsordnung*]”<sup>81</sup>, “vita collettiva”, realtà sostanziale e concreta<sup>82</sup>, il *nomos* si compone sia di norme, che svolgono una “funzione regolativa” della situazione normale<sup>83</sup>, sia di decisioni, che però non operano soltanto come filtri selettivi, ma conservano una potenza creatrice da riattivare in nuove situazioni storiche<sup>84</sup>. Di nuovo, la decisione assume maggior rilevanza rispetto alle norme, dato che “ci troviamo già in decisioni e istituzioni concrete invece che in norme astratte e regole generali”<sup>85</sup>. In più, essa detiene un carattere “sovrapersonale”, che per Michele Nicoletti esprime la “volontà di un popolo di abitare una terra, e di dare un ordinamento alla propria vita collettiva”<sup>86</sup>.

Questo discorso serve a Schmitt per volgere lo sguardo verso la storia della Germania, da cui trae la presenza costante di un “pensiero dell’ordinamento della comunità”<sup>87</sup> che lega reciprocamente ordine e istituzioni<sup>88</sup>. Chiaramente, i sostenitori del decisionismo e del normativismo non hanno compreso la realtà istituzionale che avevano di fronte e si sono limitati a pretendere – come d’altronde Schmitt fa nel 1922 – la purezza

---

<sup>79</sup> C. Schmitt, *I tre tipi*, cit., p. 60.

<sup>80</sup> Ivi, p. 11. Sulla scia di Salvatore (A. Salvatore, *Carl Schmitt*, cit., p. 73), si noti che Schmitt usa il concetto di *nomos* per la prima volta in *Dottrina della Costituzione* (1928) al fine di designare il carattere generale di una norma giuridica per contrapporlo al concetto di norma intesa come esito di una procedura legislativa prevista formalmente dall’ordinamento (C. Schmitt, *Dottrina della costituzione*, cit., p. 194).

<sup>81</sup> C. Schmitt, *I tre tipi*, cit., p. 12; C. Resta, *op. cit.*, p. 18.

<sup>82</sup> G. Meuter, *Der Katechon. Zu Carl Schmitts fundamentalistischer Kritik der Zeit*, Duncker & Humblot, Berlin 1994, pp. 140-142; P. Müller, “Entscheidung und Ordnung. Zu den Schriften von Carl Schmitt”, *Schweizerische Rundschau*, 34 (1934/35), pp. 566-76: p. 574.

<sup>83</sup> C. Schmitt, *I tre tipi*, cit., p. 9.

<sup>84</sup> M. Nicoletti, *op. cit.*, p. 408.

<sup>85</sup> C. Schmitt, *I tre tipi*, cit. p. 12.

<sup>86</sup> M. Nicoletti, *op. cit.*, p. 405.

<sup>87</sup> C. Schmitt, *I tre tipi*, cit., p. 45.

<sup>88</sup> A. Salvatore, *Carl Schmitt*, cit., p. 70.





formale e l'eternità per ciascuno dei loro pensieri<sup>89</sup>. Tuttavia, nemmeno gli istituzionalisti sono riusciti a elaborare compiutamente quel pensiero concreto dell'ordinamento che nega qualsiasi tentativo di normalizzazione o regolamentazione integrale rendendo “giustizia alle future comunità, ordinamento e formazioni di un secolo nuovo”<sup>90</sup>.

### 3. Il bisogno della decisione tra spazio e tempo

Dagli anni Quaranta, la riflessione di Schmitt si concentra maggiormente sull'analisi dello *jus publicum europaeum*<sup>91</sup>, ma non lascia da parte la polemica contro il normativismo e il positivismo giuridico, né il tema della decisione. A differenza dei contesti precedenti, ora il suo discorso ruota attorno al rapporto tra diritto e spazialità e il positivismo gli risulta incapace di misurarsi proprio con lo spazio nella sua concretezza<sup>92</sup>. Il pensiero concreto dell'ordinamento, invece, comprende lo spazio come *nomos* che, oltre a riferirsi all'ordinamento sostanziale della vita di un popolo, all'istanza positiva che indica la “‘piena immediatezza’ di una forza giuridica non mediata da leggi”<sup>93</sup>, presenta un carattere spaziale, sovrastatale e sovranazionale<sup>94</sup>. Infatti, in *Terra e mare* (1942) Schmitt afferma: “Ogni ordinamento [*Ordnung*] fondamentale è un ordinamento spaziale. Quando si parla della costituzione di un paese o di un continente ci si riferisce al suo ordinamento fondamentale, cioè al suo *nomos*”<sup>95</sup>. In questo modo, egli conferisce al

---

<sup>89</sup> C. Schmitt, *I tre tipi*, cit., pp. 22-3.

<sup>90</sup> Ivi, p. 73.

<sup>91</sup> Si scrive “maggiormente” perché Schmitt si interessa a temi internazionalistici già durante gli anni Venti, nonostante dal decennio successivo egli tenti di costruire una dottrina del diritto internazionale (S. Pietropaoli, “Ordinamento giuridico e *konkrete Ordnung*. Per un confronto tra le teorie istituzionalistiche di Santi Romano e Carl Schmitt”, *Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*, 9 [2012], 2, pp. 49-63: p. 49).

<sup>92</sup> G. Itzcovich, “Il Nomos della terra e la polemica contro il positivismo giuridico”, *Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*, 3 (2007), consultabile all'indirizzo: <https://www.juragentium.org/topics/thil/it/itzcovic.htm>; J. Rosatelli, *op. cit.*, p. 393.

<sup>93</sup> C. Schmitt, *Il nomos*, cit., p. 63.

<sup>94</sup> H. Hofmann, *op. cit.*, pp. 258-9.

<sup>95</sup> C. Schmitt, *Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung*, Stuttgart, Klett-Cotta, 1954, trad. it. *Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo* (1942), Milano, Adelphi, 2002, p. 73; Id., “Nehmen /



*nomos* la capacità di strutturare uno spazio innervandolo di assetti istituzionali<sup>96</sup>, cioè di proprietà che organizzano la realtà e di espressioni del modo in cui gli uomini percepiscono un certo spazio come tale<sup>97</sup>.

La decisione si presenta ancora come elemento costitutivo del *nomos*, ma si configura anche come “atto originario della conquista territoriale” (*Landnahme*), ossia come misura con cui si prende possesso di uno spazio fisico. Pertanto, neanche qui Schmitt la elimina dal discorso e continua a conferirle un ruolo fondamentale scrivendo che “l’atto giuridico originario della conquista della terra istituisce un ordinamento spaziale, l’ordine fondamentale, la costituzione, il *Nomos* di un’epoca”<sup>98</sup>. Inoltre, quando ne *Il nomos della terra* afferma che “l’occupazione di terra, sia sotto il profilo interno, sia sotto quello esterno, rappresenta il primo titolo giuridico che sta a fondamento dell’intero diritto seguente”<sup>99</sup>, egli suggerisce che la decisione come *Landnahme* rappresenta il solo modo per tracciare quei confini spaziali e giuridici che stabiliscono l’identità di una comunità<sup>100</sup>.

Analogamente a come presentata in *Teologia politica*, la decisione mantiene anche il duplice compito di ristabilire la validità dell’ordinamento precedentemente in vigore o di fondare un ordinamento completamente nuovo<sup>101</sup> – un nuovo *nomos*<sup>102</sup>. Se già gli scritti attorno alla dottrina Monroe e alla Società delle Nazioni lasciano intravedere quanto Schmitt non sia in grado di discostarsi dalla logica della sovranità, in quest’ultima fase si conferma la sua incapacità di individuare elemento ulteriore rispetto alla decisione che superi la crisi dello *jus publicum europeum*.

---

Teilen / Weiden”, *Gemeinschaft und Politik*, 1 (1953), 3, trad. it. “Appropriazione / divisione / produzione” (1953), in Id., *Le categorie del “politico”*, cit., pp. 295-312; C. Resta, *op. cit.*, p. 19.

<sup>96</sup> A. Salvatore, *Carl Schmitt*, cit., p. 79, p. 82. Si noti anche che per Galli il *nomos* è categoria di “ordine orientato da una decisione originaria (C. Galli, *Lo sguardo di Giano*, cit., p. 42).

<sup>97</sup> A. Salvatore, *Carl Schmitt*, cit., pp. 74-6.

<sup>98</sup> H. Hofmann, *op. cit.*, p. 266.

<sup>99</sup> C. Schmitt, *Il nomos*, cit., p. 24.

<sup>100</sup> In merito a ciò, Nicoletti evidenzia l’esistenza di un parallelo tra la *Landnahme* e la decisione, nel senso che l’occupazione di terra costituisce la concretizzazione storica di un atto di volontà di un popolo, ossia di una decisione. (M. Nicoletti, *op. cit.*, p. 496). Cfr. anche C. Galli, *Genealogia della politica*, cit., p. 883.

<sup>101</sup> A. Salvatore, *Carl Schmitt*, cit., p. 15.

<sup>102</sup> C. Schmitt, *Il nomos*, p. 75



A tal proposito, Schmitt lega la decisione non soltanto alla dimensione spaziale, ma anche a quella temporale<sup>103</sup>, cogliendola come unica soluzione per porre fine alle situazioni critiche della storia mediante la messa in moto di una “rivoluzione spaziale” (*Raumrevolution*) che dichiara la fine del vecchio mondo e la nascita di uno nuovo<sup>104</sup>. Infatti, in *Terra e mare* egli scrive che

l'uomo è un essere che non si riduce al suo ambiente. Egli ha la forza di conquistare storicamente la sua esistenza e la sua coscienza; conosce non solo la nascita, ma anche la possibilità di una rinascita. In talune situazioni di grande difficoltà e di pericolo, in cui l'animale e la pianta, inermi, fatalmente periscono, l'uomo, grazie al suo ingegno, alla pertinace capacità di osservazione e di deduzione e alla sua deliberazione, può trovare salvezza in una nuova esistenza. Egli gode della libertà d'azione del suo potere e della sua potenza storica; può scegliere, e in determinati momenti storici può scegliere addirittura un elemento quale nuova forma complessiva della sua esistenza storica, decidendosi e organizzandosi per esso attraverso la sua azione e la sua opera<sup>105</sup>.

Non riuscendo a trovare un'alternativa teorica radicalmente nuova, Schmitt non fa quindi altro che limitarsi a “portare a coscienza la struttura dell'epoca storica di turno e lo stato in essa dell'evoluzione”<sup>106</sup>. Ciò avviene tramite la decisione che legittima un potere distinguendolo dagli eventi casuali<sup>107</sup>. Nonostante assuma caratteri anche molto differenti rispetto ai periodi precedenti, l'elemento decisionale testimonia che le “svolte” del pensiero schmittiano costituiscono semplicemente delle trasformazioni del suo punto di osservazione iniziale<sup>108</sup> e mai delle cesure radicali.

Come si è visto sopra, anche la polemica contro il positivismo giuridico si presenta in forme diverse, al punto che Schmitt la ingloba entro la sua riflessione sulla storia<sup>109</sup>.

---

<sup>103</sup> Tale legame viene già abbozzato in C. Schmitt, *Teologia politica*, cit., p. 41.

<sup>104</sup> H. Hofmann, *op. cit.*, pp. 260-1.

<sup>105</sup> C. Schmitt, *Terra e mare*, cit., p. 17.

<sup>106</sup> H. Hofmann, *op. cit.*, p. 267.

<sup>107</sup> Ivi, p. 287.

<sup>108</sup> Ivi, p. 213, nota 22.

<sup>109</sup> Questa visione emerge in: C. Schmitt, “Drei Stufen historischer Sinngebung”, *Universitas*, 5 (1950), 8, trad. it. “Tre possibilità di un'immagine cristiana della storia”, in Id., *Un giurista*, cit., pp. 149-254; Id., *La contrapposizione*, cit.



In *La contrapposizione planetaria tra Oriente e Occidente* (1955) egli afferma che bisogna

guardarsi dalla mania legalistica del XIX secolo della quali sono stati vittime – ad eccezione di Alexis de Tocqueville – i maggiori sociologi e storici contemporanei in Occidente. Il bisogno di trarre da ogni concreta indagine storica una legge generale del corso della storia ha avvolto in una fitta nebbia di generalizzazioni anche le migliori e più acute conoscenze del XIX secolo. Gonfiare una concreta conoscenza storica fino a farne una legge universale dell'umanità è stato il tributo che si è ritenuto di dover pagare ad un secolo di positivismo scientifico. Non si era capaci di intendere e rendere valida una verità se non considerandola un corso funzionale generale, prevedibile e in una certa misura calcolabile<sup>110</sup>.

Il fatto che Schmitt ricollochi entrambe, polemica e decisione, entro i discorsi differenti è indice della sua necessità di produrre una risposta determinata a una domanda altrettanto determinata<sup>111</sup>, che in tal caso sembra coincidere proprio con la questione dell'ordine<sup>112</sup>. Per questo motivo, risulta inevitabile trovarsi di fronte a un intreccio di elementi – ordine, polemica contro il positivismo e il normativismo, decisione – che impediscono di rinvenire una separazione netta tra le diverse fasi del suo pensiero e confermano, quindi, la presenza di una continuità.

*Giuditta Bissiato*

*Dottorato in Filosofia Firenze-Pisa*

*giudittabissiato@phd.unipi.it*

---

<sup>110</sup> Ivi, p. 154-5.

<sup>111</sup> Ivi, pp. 147-8. Come nota Meier, qui Schmitt sta riprendendo la visione della storia di Collingwood (R.G. Collingwood, *Autobiografia*, Roma, Castelvecchi 2014, capp. V-VII; H. Meier, *La lezione di Carl Schmitt. Quattro capitoli sulla distinzione tra Teologia politica e Filosofia politica*, Siena, Cantagalli, 2012, p. 212).

<sup>112</sup> G. Duso, *La logica del potere. Storia concettuale come filosofia politica*, Monza, Polimetrica, 2007, p. 199.